



Direzione Organismo di coordinamento

Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499282
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Ufficio Monocratico
Via Palestro, 81
00185 ROMA
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
protocollo@cert.avepa.it
- All' **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
opr@pec.regione.lombardia.it
- E p.c. All' **ARTEA**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
Firenze 50127
artea@cert.legalmail.it
- Al **Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentari e delle foreste**
Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europea
aoo.piue@pec.masaf.gov.it



OGGETTO: MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI COFINANZIATI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE N. 2024/453 DEL 5 FEBBRAIO 2024 RELATIVO A MISURE ECCEZIONALI DI SOSTEGNO DEL MERCATO AVICOLO NEI SETTORI DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME IN ITALIA.

Si fa riferimento al Decreto Ministeriale n. 256203 del 07 giugno 2024 ed alla Circolare AGEA coordinamento n. 46533 del 10 giugno 2024, con cui sono state disposte le modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453 del 5 febbraio 2024, al fine di compensare le perdite di reddito subite dai produttori italiani delle uova e del pollame, a seguito dell'insorgere di 23 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5, rilevati e notificati, per i quali sono stati applicate misure veterinarie e di polizia sanitaria, tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022.

Al riguardo, l'articolo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453, prevede il cofinanziamento al 50% dei danni indiretti verificatesi nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022.

L'articolo 2, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 256203 del 07 giugno 2024, dispone che agli importi unitari dei sostegni elencati all'articolo 3, dello stesso Regolamento di esecuzione (UE), si somma il cofinanziamento della quota nazionale, di pari importo, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea.

L'importo totale dell'aiuto, cofinanziato al 50% tra U.E. ed Italia, ammonta ad € 93.341.580,00 ed è suddiviso per interventi, relative categorie merceologiche e quote massimali di finanziamento.

Occorre, altresì, considerare che il Decreto Ministeriale n. 256203 del 07 giugno 2024, all'articolo 2, comma 4, stabilisce che i beneficiari di indennizzi provenienti da aiuti di stato, per i medesimi animali o prodotti, sono ammissibili alla presentazione delle domande di aiuto di cui al Reg. UE n. 2024/453, fatto salvo che gli importi erogabili a ciascun beneficiario, siano eventualmente detratti dagli aiuti di fondo nazionale già percepiti, per le stesse fattispecie di danno, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 0193915 del 5 aprile 2023, modificato dal decreto 0278463, del 30 maggio 2023.

Al fine di armonizzare a livello nazionale i criteri da rispettare in fase di pagamento e tenuto conto degli aiuti di Stato concessi in attuazione al DM n. 0193915 del 5 aprile 2023, modificato dal DM n. 0278463 del 30 maggio 2023, si riportano di seguito le modalità di erogazione degli indennizzi ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453 del 5 febbraio 2024:

- relativamente alla **quota di finanziamento nella misura del 50% dell'Unione Europea**, a norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e pari ad euro 46.670.790,00, le spese sostenute dagli Organismi pagatori dovranno essere contabilizzate in Tabella 104, ai fini



del rimborso da parte dell'Unione, nel seguente capitolo: 080201000300007 (*Misure eccezionali di sostegno del mercato - uova e carni di pollame - R.1308/2013, Art.220(1)(a); R.2024/453 - IT*);

- per quanto riguarda le spese sostenute nell'ambito della **quota di cofinanziamento nazionale pubblico** a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per un importo complessivo di euro 46.670.790,00, gli Organismi pagatori dovranno analogamente procedere alla rendicontazione delle stesse, ai fini del rimborso da parte del Coordinamento, in misura di pari importo alla quota UE. Fermo quanto precede, nella corresponsione degli aiuti ai beneficiari di cui al Reg. (UE) n. 2024/453, occorre procedere al recupero degli aiuti già richiesti ed erogati, per lo stesso periodo e per la stessa fattispecie di danno, ai medesimi beneficiari nell'ambito dello schema nazionale di sostegno disposto dal DM n. 0193915 del 5 aprile 2023, modificato dal DM n. 0278463 del 30 maggio 2023. Ciò allo scopo di evitare sovra compensazioni, non ammesse in conformità alla regolamentazione UE e nazionale. Di tali somme, trattenute dagli OP, analogamente si terrà conto nell'effettuazione del rimborso da parte del Coordinamento.

IL DIRETTORE

Dr. Salvatore Carfi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005

<S